

Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino alla data del 1° luglio 1999 valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge 61/1994.

(1)

2. In attesa dell' emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ARPA, è limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autorità preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1998